

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli “Interventi di ampliamento alla radice del molo VI. Progetto APT n. 1801.”

Importo del corrispettivo a base d'asta: € 838.157,65.

Il Responsabile del Procedimento
- ing. Eric Marcone

Con la collaborazione di:

Direzione Servizi - Gare e Contratti
- rag. Edi Giorgi

Trieste,

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli "Interventi di ampliamento alla radice del molo VI. Progetto APT n. 1801."

1.1 - Il quadro economico dei lavori prevede la seguente articolazione di categorie di lavori:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Descrizione	Importo progetto	Importo min. obbligat.
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI	P.03	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali	€ 1.288.685,00	€ 2.577.370,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative	€ 4.003.836,00	€ 8.007.672,00
IDRAULICA	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	€ 112.424,10	€ 224.848,20
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le	€ 115.858,00	€ 231.716,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefoni, di rivelazione	€ 110.220,20	€ 220.440,40
IMPIANTI	IB.04	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	€ 169.032,60	€ 338.065,20

ART. 2) CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si atterrà alle seguenti prescrizioni:

2.1. il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 93 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e dagli articoli da 24 a 32 e da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo definito più semplicemente quale <Regolamento>), nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella normativa citata e gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

2.2. La progettazione dovrà essere sviluppata in coerenza e nel rispetto delle esigenze, criteri, vincoli ed indirizzi stabiliti nel progetto preliminare APT n. 1801 conservato in atti dell'ente committente, progetto che il professionista espressamente dichiara di conoscere in tutti i suoi aspetti e di accettare senza riserve né condizioni. In ogni caso gli interventi di cui all'oggetto dovranno essere impostati in modo tale da evitare disagi, rallentamenti od intralci all'operatività portuale o alla viabilità generale. A tale riguardo sarà cura del professionista acquisire i programmi dell'ente ed armonizzare gli stessi con l'attuazione degli interventi oggetto della progettazione.

2.3 L'intervento in oggetto ha già ricevuto un decreto di compatibilità ambientale (di data 7 agosto 2015) nell'ambito della procedura di VIA integrata VAS del nuovo Piano Regolatore del Porto. L'aggiudicatario dovrà predisporre gli elaborati progettuali ed ogni altra documentazione per eseguire la verifica di ottemperanza del progetto esecutivo secondo quanto espresso dal decreto di VIA VAS sopra menzionato. Inoltre, poiché l'intervento ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale Trieste (S.I.N.) l'aggiudicatario dovrà predisporre gli elaborati progettuali ed ogni altra documentazione richiesta nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

2.4. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

2.5. Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile del procedimento e con gli altri funzionari indicati dall'ente committente, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

2.6. Ciascun progetto - che rimarrà di proprietà del committente - dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 2 esemplari cartacei + 1 su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto, per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

2.7. dovrà collaborare attivamente all'acquisizione, da parte dell'ente committente, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, nessuno escluso (quale, a mero titolo di esempio, le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche, ecc. nonché l'eventuale richiesta del parere di conformità antincendio e del certificato di prevenzione incendi), prestando la massima e solerte assistenza all'ente committente per tali adempimenti, ivi incluso il supporto e l'assistenza in tutte le fasi nel caso di eventuale conferenza dei servizi. L'incaricato dovrà inoltre presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o altro tipo di documentazione prevista nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari ovvero richiesta dagli enti di controllo.

2.8. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'ente committente prima dell'approvazione del progetto medesimo senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Parimenti è fatto obbligo all'incaricato di provvedere, nei tempi e nei modi indicati dal responsabile del procedimento, ad apportare al progetto esecutivo ogni altra modifica o integrazione si rendessero necessarie in relazione anche alle operazioni di validazione del progetto esecutivo.

2.9. Ai sensi del D.Lgs 81/2008, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati all'ente committente sia in formato cartaceo, in almeno n. 2 esemplari, sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al committente.

2.10. Dovrà altresì essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta, sia per ciò che riguarda la parte degli oneri inclusi nei singoli prezzi sia per quella afferente agli oneri cd. speciali non direttamente riferibile ai singoli prezzi di appalto. L'ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.

2.11. dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, direttore operativo ed assistente di cantiere secondo quanto previsto dal Regolamento a partire dalla data di stipula del relativo atto contrattuale e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale funzione è garantita con la presenza di una squadra di professionisti quale quella offerta in sede di gara.

2.12 dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e con l'Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere con partecipazione alle riunioni della commissione istituita all'uopo dall'APT, ecc.).

2.13 dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.

2.14 dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza, la misura e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.

2.15 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.

2.16 dovrà essere redatta una relazione settimanale sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

2.17 dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera inclusi quelli relativi all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

2.18 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2.19 dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici.

2.20 assumerà, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

2.21 dovrà garantire al Responsabile del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo dell'incaricato disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.

2.23 dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di sicurezza e coordinamento che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la direzione lavori.

2.24 dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il Committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, ha facoltà di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa).

2.25 dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del D.L.vo 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato o comunque come tali individuate nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori se persona diversa e/o il Responsabile dei Lavori o il Responsabile unico del procedimento.

2.26 a comprova del puntuale adempimento della prestazione, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

2.27 verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori.

2.28 dovrà inviare periodicamente al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

2.29 dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

2.30 Il Committente e il Responsabile del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del Direttore dei Lavori ovvero del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre l'aggiudicatario espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) TERMINI

I termini previsti per l'esecuzione dell'incarico sono:

- 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo;
- 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo.

ART. 5) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a base d'asta per lo svolgimento dell'incarico – soggetto a riduzione in sede di gara - calcolato in base al D.M. 143/2013 è pari ad **€ 838.157,65**.

L'importo a base d'asta è stato calcolato nello schema di parcella (Determinazione dei corrispettivi) di cui all'allegato E.

Il compenso, come sopra indicato, si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d'oneri nessuna esclusa.

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'onorario avverrà con le seguenti modalità:

1. per il progetto definitivo: alla consegna degli elaborati il 50 % del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione definitiva) di cui all'articolo precedente con la riduzione conseguita in sede di gara;
2. per il progetto definitivo: all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge il rimanente 50 % del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione definitiva) di cui all'articolo precedente con la riduzione conseguita in sede di gara;
3. per il progetto esecutivo: alla consegna degli elaborati il 50 % del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione esecutiva) di cui all'articolo precedente con la riduzione conseguita in sede di gara;
4. per il progetto esecutivo: a validazione avvenuta il rimanente 50 % del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione esecutiva) di cui all'articolo precedente con la riduzione conseguita in sede di gara.
5. Per la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza: in base allo Stato Avanzamento Lavori la percentuale del corrispettivo a base d'asta con la riduzione conseguita in sede di gara.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, riscontrata regolare e conforme alle pattuizioni contrattuali.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 7) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

All'aggiudicatario dell'incarico verrà richiesta la dimostrazione dell'esistenza di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 37 dell'All. XXI del D.Lgs 163/2006.

ART. 8) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 9) e 13), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- a) per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione) riferibile ad una scadenza temporale, una penale giornaliera di Euro 500,00 (cinquecento/00),
- b) per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze temporali, penalità da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L'entità della penale in rapporto alla gravità dell'inadempimento verrà accertata in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'incaricato.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale collegate alla tipologia dell'incarico.

Qualora ciò si verificasse l'ente committente ha facoltà di risolvere il rapporto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

ART. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 10) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente atto e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all'incaricato alcun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) RECESSO

L'ente committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese già sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'ente committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ente committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 12) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dovrà dichiarare in fase di presentazione dell'offerta di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 13) CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'ente committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del relativo disciplinare d'incarico, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 14) RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o emanata successivamente in materia, in quanto applicabile.

ART. 15) ELEZIONE DOMICILIO

L'incaricato eleggerà il proprio domicilio speciale presso la sede dell'APT per tutta la durata dell'incarico.

ART. 16) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico, compresa bollatura e registrazione in caso d'uso del disciplinare d'incarico, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dello stesso gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.